

COMUNE DI CAMPODENNO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 22/2025
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2024. ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **VENTICINQUE** del mese di **MARZO** alle ore **17.00** nella sala delle riunioni, presso la sede Municipale di Campodenno, la Giunta Comunale di questo Comune si è radunata sotto la presidenza del Sindaco sig. Igor Portolan.

All'appello risultano i signori:

PORTOLAN IGOR	Sindaco
BERTOLAS GIANLUCA	Assessore - Vicesindaco
CRISTAN ELISA	Assessore
PATERNO FABIOLA	Assessore
PEZZI NICOLA	Assessore

Assenti	
giustificati	Ingiustificati
x	

Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Laura Stefli.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor IGOR PORTOLAN nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta, dando atto che è stata osservata la procedura istruttoria, invita quindi i presenti a prendere in esame e deliberare in merito all'argomento in oggetto indicato.

PREMESSO E RILEVATO CHE:

La legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Il D.lgs. n. 118/2011 individua i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai quali gli enti locali si devono adeguare.

Con deliberazione n. 02 del 27/02/2024 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al sopra citato D.lgs. n. 118/2011, con valore autorizzatorio.

Con deliberazione n. 45 del 27/02/2024 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al sopra citato D.lgs. n. 118/2011, con valore autorizzatorio.

L'articolo 228, comma 3 del D.lgs. n. 267/2000 dispone che “prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4 del D.lgs. 118/2011”.

L'art. 3, comma 4 del D.lgs. n. 118/2011 dispone che le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria, segnatamente:

“Al fine di dare attuazione al principio contabile della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. (omissis). Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservati tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate nell'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”.

Il principio contabile n. 9 di cui all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011, stabilisce che “tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti.
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;

- c) *i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;*
- d) *i debiti insussistenti o prescritti;*
- e) *i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;*
- f) *i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile".*

Si ritiene necessario, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 e dei principi contabili sopra richiamati, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione al Fondo Pluriennale Vincolato.

Premesso e rilevato quanto sopra

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che è necessario ora procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011, al fine di:

- individuare l'ammontare dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2024 per l'inserimento dei medesimi nel conto del bilancio dell'esercizio 2025;
- approvare l'elenco dei residui attivi e passivi cancellati definitivamente dal bilancio;
- di provvedere alla cancellazione e contestuale reimputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31.12.2024;
- di apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione dell'esercizio 2024 del bilancio di previsione 2024/2026 le opportune variazioni al fine di adeguare il Fondo pluriennale vincolato di spesa alle operazioni di cancellazioni e reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31.12.2024;
- di apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione degli esercizi del bilancio di previsione 2025/2027, le opportune variazioni al fine di consentire la reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili alla data del 31.12.2024 e contestualmente adeguare il fondo pluriennale vincolato in entrata.

Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui agli allegati A), B), C), D) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Ritenuto pertanto necessario procedere con l'incremento negli esercizi 2025-2027, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.lgs. n. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi.

Dato atto che il Fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, se positiva, risulta così costituito:

PARTE CORRENTE (con la presente variazione)	
Residui passivi al 31.12.2024 cancellati e reimputati	15.432,62
Residui attivi al 31.12.2024 cancellati e reimputati	-
Differenza = FPV Uscita 2024 - Entrata 2025	15.432,62

PARTE CAPITALE (con la presente variazione)	
Residui passivi al 31.12.2024 cancellati e reimputati (a)	599.930,20
Maggior stanziamento costituito su capitoli di spesa 3397.3 e 3397.4 per impegni reimputati contestualmente agli accertamenti di maggior importo (b)	14.418,59

Residui attivi al 31.12.2024 cancellati e reimputati	284.344,85
Di cui reimputati con impegno correlato (c)	284.344,85
Di cui reimputati senza impegno correlato	-
Differenza = FPV Uscita 2024 - Entrata 2025 (a+b-c)	330.003,94

TOTALE CORRENTE+CAPITALE (con la presente variazione)	
Residui passivi al 31.12.2024 cancellati e reimputati (a)	615.362,82
Maggior stanziamento costituito su capitoli di spesa 3397.3 e 3397.4 per impegni reimputati contestualmente agli accertamenti di maggior importo (b)	14.418,59
Residui attivi al 31.12.2024 cancellati e reimputati	299.777,47
Di cui reimputati con impegno correlato (c)	284.344,85
Di cui reimputati senza impegno correlato	-
Differenza = FPV Uscita 2024 - Entrata 2025 (a+b-c)	345.436,56

Considerato che al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, nonché del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Considerato che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2024 e 2025 devono essere adeguati al fine di consentire la reimputazione dei residui cancellati e reimputati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato.

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, in base al quale la delibera di Giunta che dispone la variazione agli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili.

Vista la necessità di procedere alla reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuna degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato.

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione rilasciato in data 21/03/2025 ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ricevuto al prot. n. 1456/A d.d. 24/03/2025.

Richiamate:

- la deliberazione consigliare n. 45 di data 27.12.2024, esecutiva a' termini di legge, di approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2025 – 2027, della nota integrativa, del D.U.P. e dei suoi allegati (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del d.lgs. 118/2011 e s.m.);
- la deliberazione giuntale n. 119 del 30.12.2024, esecutiva a' termini di legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge Regionale del 03.05.2018 n. 2.
- lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 13 di data 31.03.2009 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 11 di data 29.02.2016;
- il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000.
- il D.lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali.
- la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

- Il regolamento di contabilità del Comune di Campodенно approvato con deliberazione consigliere n. 3 di data 01.03.2001 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 05 di data 28.01.2016;
- il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con DPGR 27.10.1999 n. 8/L;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente dagli assessori presenti e votanti;

D E L I B E R A

- 1. di approvare**, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011, le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2024 ai fini della predisposizione del rendiconto, per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza riepilogati nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, stabilendo che i residui attivi e passivi conservati ammontano rispettivamente ad € 1.841.894,20 e ad € 880.782,52;
- 2. di approvare** la cancellazione dal rendiconto 2024 di residui attivi pari ad € 40.035,56 e la cancellazione di residui passivi pari ad € 133.670,72, per economia di spesa, derivanti dagli esercizi 2024 e precedenti, come riepilogati nell'allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- 3. di determinare**, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte spese dell'esercizio 2024 e nella parte entrate dell'esercizio 2025, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza, se positiva, tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, come riepilogati nell'allegato C) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, che risulta così costituito:

PARTE CORRENTE (con la presente variazione)	
Residui passivi al 31.12.2024 cancellati e reimputati	15.432,62
Residui attivi al 31.12.2024 cancellati e reimputati	-
Differenza = FPV Uscita 2024 - Entrata 2025	15.432,62

PARTE CAPITALE (con la presente variazione)	
Residui passivi al 31.12.2024 cancellati e reimputati (a)	599.930,20
Maggior stanziamento costituito su capitoli di spesa 3397.3 e 3397.4 per impegni reimputati contestualmente agli accertamenti di maggior importo (b)	14.418,59
Residui attivi al 31.12.2024 cancellati e reimputati	284.344,85
Di cui reimputati con impegno correlato (c)	284.344,85
Di cui reimputati senza impegno correlato	-
Differenza = FPV Uscita 2024 - Entrata 2025 (a+b-c)	330.003,94

TOTALE CORRENTE+CAPITALE (con la presente variazione)	
Residui passivi al 31.12.2024 cancellati e reimputati (a)	615.362,82
Maggior stanziamento costituito su capitoli di spesa 3397.3 e 3397.4 per impegni reimputati contestualmente agli accertamenti di maggior importo (b)	14.418,59
Residui attivi al 31.12.2024 cancellati e reimputati	299.777,47
Di cui reimputati con impegno correlato (c)	284.344,85

Di cui reimputati senza impegno correlato	-
Differenza = FPV Uscita 2024 - Entrata 2025 (a+b-c)	345.436,56

4. **di approvare** le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione esercizi 2024-2026, secondo quanto indicato nell'allegato D) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31.12.2024 e il conseguente adeguamento del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata ed in spesa dei relativi esercizi;
5. **di approvare** le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione esercizi 2025-2027, secondo quanto indicato nell'allegato D) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31.12.2024 e il conseguente adeguamento del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata ed in spesa dei relativi esercizi;
6. **di procedere** contestualmente con la reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi finanziari indicati nell'allegato;
7. **di dare atto** che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2024;
8. **di dichiarare** la presente deliberazione, mediante votazione unanime espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
9. **di inviare**, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 2, della L.R. 03.05.2018 n. 2.
10. **di dare evidenza** che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Dott. Igor Portolan

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Laura Stefli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.